

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE

È stata recentemente pubblicata la [nota MI n. 18372](#) "Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2021/22".

Le operazioni si svolgono secondo quanto previsto dall'apposito CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, relativo al triennio 2019-2022.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata entro lunedì 5 luglio 2021 accedendo all'area *Istanze on line* con le credenziali SPID; gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno utilizzarle ancora fino al 30 settembre 2021.

Tutti i modelli di domanda sono disponibili al link <https://www.miur.gov.it/web/quest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2021/22>

Per alcuni docenti è prevista invece la presentazione della domanda in modalità cartacea, con il rispetto delle medesime scadenze: si tratta degli insegnanti di religione cattolica e dei docenti ex DDG 86/2018 (cosiddetto "FIT") le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell'anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che, non avendolo potuto concludere per motivi eccezionali nei predetti anni scolastici, l'abbiano ripetuto nel 2020/2021.

Anche per l'anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'Allegato 1 del CCNI.

Mobilità annuale e docenti immessi nell'a.s. 2020/2021 sottoposti a vincolo quinquennale

La nota n. 18372 chiarisce che la modifica legislativa prevista dall'art. 58, c. 2, lett. f) del D.L. 73/2021 (riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza previsto dall'art. 399, c. 3 del D.Lgs. 297/1994 e da quattro a due anni del vincolo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 59/2017) non ha effetti sulla mobilità annuale 2021/2022.

Pertanto, i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 non potranno presentare domanda di mobilità annuale, a meno che non rientrino in uno dei seguenti casi:

- *sopravvenute situazioni di esubero o soprannumero*
- *docenti di cui all'art 33, c. 3 e c. 6 della L. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico*
- *docenti di cui all'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli artt. 1 della L. 266/1999 e 2 della L. 86/2001 (coniuge convivente del personale militare).*

Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Destinatari di utilizzazione e requisiti necessari per accedere all'assegnazione provvisoria

I destinatari dei provvedimenti di **utilizzazione**, ivi compresi i docenti che dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono estesamente indicati nell'art. 2, c. 1 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - triennio 2019-2022.

L'**assegnazione provvisoria** può invece essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado purché in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 7, c. 1 dello stesso CCNI:

- *ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;*
- *ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
- *gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;*
- *ricongiungimento al genitore.*